

## **Il caso Green Hill,**

### **la conferma della Corte di Cassazione della condanna per il delitto di maltrattamento e di uccisione di animale nell'allevamento di cani di razza beagle destinati alla sperimentazione animale**

#### **Corte di Cassazione, sezione III sentenza n.2558 del 3 ottobre 2017**

##### **- La sentenza**

Con la sentenza n. 2558 depositata il 7 marzo 2018, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della azienda Green Hill spa e dei suoi dirigenti, confermando così la condanna della Corte di Appello di Brescia del 23 febbraio 2016, che a sua volta confermava la condanna del Tribunale di Brescia del 23 gennaio 2015, per i delitti di cui agli articoli 81 c.p. ed articoli 544 bis ed articolo 544 ter I e III comma ad un anno e mezzo di reclusione per il direttore sanitario, il legale rappresentante ed ad un anno per il direttore generale che eseguiva le procedure da loro dettate.

##### **- I capi di imputazione**

sono di seguito integralmente riportati, al fine di inquadrare il perimetro accusatorio entro cui la condanna si staglia:

A) Delitto di cui agli artt. 110, 81 c.p., 544 ter commi 1 e 3 c.p. perché, in concorso tra loro:

- R, quale legale rappresentante della GRREN HILL 2001 s.r.l. e co-gestore di fatto dell'allevamento GREEN HILL;

- B, quale direttore dell'allevamento GREEN HILL, avente un ruolo esecutivo delle direttive impartite da R;

- G, quale veterinario responsabile dell'allevamento GREEN HILL, quindi gestore di tutte le questioni sanitarie relative ai cani detenuti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza necessità, privando i 2.639 cani di razza beagle detenuti nell'allevamento, dagli stessi gestito, dei loro pattern comportamentali (ovvero di tutte le attività vitali ed insopprimibili di ogni specie), li sottoponevano a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.

In particolare, i 2.639 cani di razza beagle detenuti in un ambiente inadeguato ad esprimere i comportamenti etologici propri della loro specie, attraverso una serie di eto-anomalie riscontrate (quali ad es. il c.d. freezing, paura, ansia, stereotipie, comportamenti ridiretti), manifestavano uno stato di stress cronico (c.d. distress) direttamente cagionato:

- a) Dalla temperatura consapevolmente mantenuta elevata all'interno dei capannoni in cui i cani medesimi erano detenuti all'interno delle varie gabbie e, comunque, non regolata in base al benessere degli animali ivi presenti;
- b) Dall'assordante e continuo frastuono provocato dall'abbaiare dei cani stessi all'interno dei capannoni;
- c) Dalla presenza costante e quasi esclusiva di illuminazione artificiale, essendo i capannoni costruiti in modo da non fare penetrare (se per qualche feritoia) la luce naturale del sole al loro interno;
- d) Dall'assenza di adeguati spazi all'interno delle gabbie che consentisse l'isolamento del singolo animale che, pertanto, non aveva possibilità di sottrarsi alle sollecitazioni esterne, anche provenienti dai suoi simili;
- e) Dalla totale mancanza di aree di sgambamento (c.d. aree paddock, cfr. D.lvo 116/1992) che consentissero ai cani le normali attività proprie della loro specie;

- f) *Dal vivere in un ambiente ristretto sempre uguale e, quindi, privo di stimoli olfattivi e sensoriali imprescindibili per un beagle, essendo questi un cane da caccia;*
- g) *Dall'essere imposto alle fattrici, per ovvie finalità commerciali, di sopportare un numero di parti per anno che ne cagionavano il totale disfacimento fisico e mentale;*
- h) *Dal separare i cuccioli dalle madri prima del tempo e nel lasciarli da soli e nel lasciarli da soli in gabbie piene di lettiera ricavata da piccoli pezzi di segatura che venivano ingeriti dai piccoli, cagionandone in molti casi il decesso per soffocamento, in altri la disidratazione o l'impossibilità di alimentarsi;*
- i) *Dal subire anestesie gassose senza che venissero rispettate le normali procedure veterinarie che prevedono la sedazione propedeutica;*
- j) *Dall'essere, alcuni di essi, affetti da dermatiti varie (ivi compresa la rogna demodettica) per le quali nessuna cura e nessun accorgimento igienico-sanitario venivano intrapresi;*
- k) *Dall'essere, alcuni di essi, mantenuti in gabbie sporche di sangue e feci rapprese.*

*Sempre in concorso tra loro e nelle qualità sopra descritte, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza necessità e con il solo fine di abbattere i costi di impresa, per procedere all'identificazione dei cani, in luogo dell'indolore ma costoso microchip, utilizzavano la tatuatura con gli aghi, strumento da considerarsi vietato dal combinato disposto degli artt. 13 D.Lgs. 116/1992 e 7 Legge Regione Lombardia 16/2006.*

*Sempre in concorso tra loro e nelle qualità sopra descritte, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza necessità, tagliandogli di netto le unghie fino alla base, cagionavano ai cani beagle lesioni dovute alla rottura dei vasi sanguigni connessi alle radici delle unghie medesime.*

*Con l'aggravante dell'essere derivata la morte di n. 104 cani beagle.*

*Commessi in Montichiari (BS) il 18 luglio 2012;*

B) *delitto cui agli artt. 110, 81 cpv. 544 bis c.p. perché, in concorso tra loro:*

*- R quale legale rappresentante della GREEN HILL 2001 s.r.l. e co-gestore di fatto, dell'allevamento GRREN HILL;*

*- B quale direttore dell'allevamento GREEN HILL, avente un ruolo esecutivo delle direttive impartite da R;*

*- G, quale veterinario responsabile dell'allevamento GREEN HILL, quindi, gestore di tutte le questioni sanitarie relative ai cani detenuti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza necessità se non quella di liberarsi di un prodotto non più vendibile alla clientela, mediante soppressione (c.d. eutanasia), cagionavano la morte di n. 54 cani beagle.*

## **- Il ricorso in Cassazione**

I ricorrenti proponevano ricorso in Cassazione avverso la conferma in Corte di Appello della condanna con molteplici motivi. In primis contestavano la precettività delle disposizioni di cui all'allegato II del D.lgs 116 del 1992 allora regolante la disciplina della sperimentazione animale, nonché chiedevano la riqualificazione dei fatti nella meno grave previsione di cui all'articolo 727 c.p. rispetto alla detenzione in condizioni incompatibili degli animali. Era sollevata inoltre la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 544 ter c.p. in riferimento agli art.li 3, 27 terzo comma, 117 I comma Costituzione, nonché articolo 49 paragrafo 3 Cedu, per la parte in cui punisce più gravemente chi sottopone animali a comportamenti insopportabili rispetto a quanto previsto dall'articolo 727 c.p., per chi detiene animali in condizioni incompatibili, essendo previste secondo la difesa condotte identiche con sanzioni diverse. In ultimo i ricorrenti lamentavano un vizio di motivazione rispetto alla condanna relativa al delitto di uccisione dei 54 cani di razza beagle, poiché non era stato adeguatamente motivato cane per cane perché quelle uccisioni non erano necessitate.

## **- La difesa della LAV e delle altre parti civili**

LAV e le altre parti civili insistevano per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, ribadendo la violazione delle norme tecniche dell'allegato II che causavano i delitti, nonché la piena applicabilità di tali reati nell'ambito delle attività relative alla sperimentazione animale.

- **La piena applicabilità del delitto di maltrattamento alla sperimentazione animale**

La Terza sezione con la sentenza in esame ha ritenuto il ricorso integralmente inammissibile.

Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso, la Corte lo ha definito manifestamente infondato e comunque diretto ad ottenere una rivalutazione nel merito in sede di legittimità, come è noto preclusa alla Corte ai sensi dell'articolo 606 c.p.p.

La sentenza interviene comunque a ribadire come l'articolo 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale interviene a scriminare attività ritenute per vari motivi lecite dal legislatore che *'possono essere obiettivamente lesive della vita e della salute degli animali'*.

Ancora una volta è quindi ribadito che la scriminante in parola, in linea con quanto previsto dall'articolo 51 c.p., trova la sua applicazione, e limite, nella funzionalità delle condotte rispetto ai fini ed obiettivi prestabiliti dalle leggi speciali (Sezione III n.11606 del 6 marzo 2012).

La sentenza riafferma quindi il principio di diritto in proposito che *'incombe sul Giudice l'onere di verificare, che in effetti, l'attività concretamente posta in essere sia disciplinata dalla legge speciale riconducibile all'interno delle materie tassativamente elencate, e in caso affermativo, di accertare successivamente, se le condotte si siano svolte nei limiti di quanto consentito o imposto dalla norma speciale individuata'*.

Nel caso specifico, secondo la sentenza in esame i Giudici di merito hanno correttamente adempiuto alla prima verifica.

Dopo avere verificato che l'attività di allevamento rientra nell'articolo 19 ter richiamato, i Giudici del Tribunale e della Corte di Appello di Brescia hanno individuato nell'allora D.lgs 116 del 1992, ed in particolare nell'articolo 5 dedicato all'allevamento degli animali da esperimento, e nel relativo allegato II che detta le condizioni in cui tali animali devono essere allevati ( in particolare per i cani destinati alla sperimentazione animale, era prevista tra le altre cose che gli stessi possano sgambare quotidianamente) e nell'articolo 14 la relativa disciplina sanzionatoria. Questa normativa disciplina quindi i limiti di ciò che è espressamente consentito ed i limiti che non possono essere oltrepassati, pena la comminazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, *'salvo che il fatto non costituisca reato'*. Tale norma è quindi una eccezione alla generale punibilità ed i confini del suo ambito di applicazione sono chiari.

I Giudici di primo e secondo grado hanno quindi ritenuto che le condotte attuate nell'alveo dell'attività di allevamento per la sperimentazione animale sono in realtà sfociate in comportamenti insopportabili con le caratteristiche etologiche, considerato che lo stesso articolo 14 che disciplina le sanzioni amministrative alle violazioni del decreto prevede la clausola di sussidiarietà *'salvo che il fatto non costituisca reato'*.

- **L'irrilevanza di numerosi controlli ASL pregressi se questi ultimi sono *'mero disbrigo di pratiche burocratiche ed amministrative e senza un effettivo controllo sulla sorte degli animali'***

La sentenza richiama la motivazione *'pienamente adeguata e coerente'* che evidenzia che:

- a) le ispezioni previste tra il 2003 ed il 2007, pure svolte nell'allevamento dalla ASL di Brescia e portate dalla difesa come dimostrazione del corretto funzionamento dell'azienda, erano in realtà del tutto irrilevanti in quanto *'erano del tutto inadeguate, perché si svolgevano attraverso il mero disbrigo di pratiche burocratiche ed amministrative e senza un effettivo*

*controllo sulla sorte degli animali*'. Questo punto denota come i Giudici di primo e secondo grado non si siano fermati alla acquisizione delle pure numerose ispezioni della ASL di riferimento nella struttura, ma ne hanno valutato anche il merito e l'effettivo controllo, o mancato controllo, della salute degli animali allevati.

- b) L'ispezione del 18 luglio 2012 aveva invece accertato ed analiticamente descritto una serie di anomalie relative alla temperatura nei capannoni, alle condizioni igieniche dei luoghi, all'inadeguatezza dell'alimentazione, alla mancata somministrazione di farmaci agli animali quando malati, alla provocata 'deprivazione sensoriale' degli animali
- c) Le anomalie comportamentali degli animali, analiticamente elencate, erano la diretta conseguenza delle condizioni in cui gli animali erano costretti

- **Precise e consapevoli scelte decisionali della violazione delle corrette regole di gestione**

Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto le condizioni in cui gli animali erano mantenuti hanno 'determinato in essi evidenti sofferenze'

Si è trattato, secondo la Suprema Corte di '*precise e consapevoli scelte decisionali della violazione delle corrette regole di tenuta dell'allevamento adottate da soggetti pienamente dotati della competenza tecnica per comprenderne le conseguenze negative sugli animali*'.

Il dolo degli imputati emerge con chiarezza, secondo i Giudici della Suprema Corte, dalla corrispondenza scambiata dagli imputati, elemento decisivo di riscontro.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale proposta, la Corte la rigetta in pieno statuendo come il delitto di cui all'articolo 544 ter c.p. Il comma e l'articolo 727 c.p. Il comma disciplinano fattispecie diverse e dotate di diversa gravità, dove la seconda ha portata residuale rispetto alla prima e di conseguenza vi sono sanzioni distinte rispetto alla differente gravità.

• **Sulle uccisioni non necessitate**

Sul punto la Terza Sezione ritiene il motivo inammissibile ed evidenzia come i Giudici di merito hanno evidenziato con chiarezza i casi in cui l'eutanasia è stata praticata per '*patologie modeste e dopo periodo di cura troppo brevi*', come avvenuto, rileva la Corte, '*per le precise e consapevoli scelte aziendali di non curare i cani affetti da demodicosi e di non somministrare flebo a quelli affetti da diarrea*'

Per queste ragioni, la Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha ritenuto di confermare la condanna, dichiarando inammissibile il ricorso degli imputati e condannandoli alle spese, per la rilevata colpa sul tentativo di riproporre un giudizio di merito in Cassazione, non sussistendo elementi per ritenere che la parte '*abbia proposto ricorso senza versare in colpa sulla causa di inammissibilità*'

Avv. Carla Campanaro

